

STATUTO

**"COOPERATIVA SOCIALE
AZZURRA" - SOC. COOP. A
R.L. -**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NOCERA INFERIORE SA VIA
NAPOLI 198

Numero REA: SA - 316162

Codice fiscale: 03713760654

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-09-2006 - Statuto completo	2
--	---

	ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.	
	Null'altro essendovi da deliberare e, nessun altro chiedendo	
	la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo	
	le ore tredici e minuti trenta.	
	Spese e tasse del presente atto inerenti e conseguenti sono a	
	carico della società.	
	Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente verbale che,	
	presente l'assemblea, ho letto al comparente il quale da me	
	interpellato, lo dichiara in tutto conforme al vero e con me	
	Notaio lo sottoscrive e firma in margine.	
	Atto dattiloscritto ed in parte manoscritto da me Notaio su	
	due fogli occupati in facciate sei presente compresa fin dove	
	scritta.	
	FIRMATO: LUIGI BOVE - LUCIA DI LIETO NOTAIO - SEGUE SIGILLO -	
	=====	
	Registrato a Pagani il 31 luglio 2006 n.3489	
	STATUTO	
	della Cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE AZZURRA" - SOC. COOP.	
	A R. L.	
	ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa	
	denominata "COOPERATIVA SOCIALE AZZURRA" - SOC. COOP. A R.	
	L."".	
	Alla società si applicano le disposizioni del codice civile e	
	delle leggi speciali sulle Cooperative e le disposizioni in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	6	

	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	ARTICOLO 2 - La Cooperativa ha sede legale in Nocera	
	Inferiore (SA) all'indirizzo risultante dall'iscrizione	
	presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai	
	sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune	
	potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non	
	comporterà modifica dello statuto.	
	L'organo amministrativo della società potrà istituire e	
	sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in	
	Italia e all'estero purchè nel territorio dell'Unione	
	Europea, mentre l'istituzione di sedi secondarie e' di	
	competenza dell'assemblea dei soci.	
	La durata della Società e' fissata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	ARTICOLO 3 - La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del	
	codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art.	
	2521 comma secondo del codice civile, può svolgere la	
	propria attività anche con terzi non soci.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la	
	società ed i soci sono disciplinati dal regolamento che	
	determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	7	

	dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	La cooperativa, senza scopo di lucro, retta e disciplinata	
	dai principi della mutualità ed i principi della solidarietà	
	e cooperazione guideranno l'operato di ogni socio.	
	La cooperativa, perseguendo l'interesse generale della	
	comunità, la promozione umana e la integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso il lavoro e lo svolgimento di attività	
	diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -	
	finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate con	
	particolare attenzione a persone in condizioni di disagio	
	così come definite dall'art.4 della legge 381/91, si propone:	
	a) la lavorazione agricola a favore di terzi con i propri	
	mezzi, gestendo stabilimenti e aziende agricole in proprietà	
	o in fitto; attività di conservazione e trasformazione di	
	prodotti agricoli propri o acquistati; commercializzazione	
	dei propri prodotti; b) gestione di aree pubbliche, custodia	
	autoveicoli su suolo pubblico e privato, attività di	
	posteggio dei veicoli, attività di vigilanza diurna e	
	notturna (rurale ed urbana e di zone di interesse	
	archeologico), attività di pulizia di edifici pubblici e	
	privati, di strutture industriali e sanitarie, attività di	
	lavaggio e disinfezione di cassonetti per la raccolta rsu,	
	assistenza, manutenzione e riparazione di cassonetti per la	
	raccolta rsu, attività di raccolta differenziata di rifiuti,	
	innaffiamento, lavaggio e pulizia di strade, manutenzione di	
	8	

	strade, condotte idriche pubbliche e fognature pubbliche,	
	lavori di sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche	
	e private, di aree urbane, compresa l'installazione di	
	arredi, della segnaletica stradale (verticale, orizzontale e	
	complementare), gestione di impianti pubblici e di servizi di	
	supporto alla pubblica amministrazione, nolo letturisti,	
	censimenti, studi, ricerche ed indagini conoscitive della	
	realta della regione campania, attività di scuolabus e di	
	trasporto di persone, attività di guida per percorsi agri -	
	turistici, attività di facchinaggio svolta anche con	
	l'ausilio di mezzi meccanici, attività di trasporto di cose	
	per conto terzi; c) lavori di costruzione, manutenzione e	
	ristrutturazione di edifici civili, indipendentemente dalla	
	destinazione (edilizia ospedaliera, scolastica, carceraria,	
	residenziale pubblica e privata, industriale e rurale);	
	restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela	
	ai sensi della legge n.1089/39 e leggi speciali, lavori di	
	muratura, intonacatura, tinteggiatura, verniciatura,	
	stuccatura e decorazioni in genere, nonchè posa in opera di	
	pavimenti e rivestimenti interni ed esterni; d) lavori e	
	scavi archeologici, lavori di terra con eventuali opere	
	connesse in muratura e cemento, demolizioni e sterri, lavori	
	per l'edilizia scorporati dall'opera principale, impianti	
	igienici, idrosanitari, cucine, lavanderie, del gas e loro	
	manutenzione, impianti elettrici, telefonici,	
	9	

	radiotelefonici, televisivi e simili e loro manutenzione,	
	impianti di ascensori, fornitura e installazione di manufatti	
	in legno, metallo, materie plastiche, materiali vetrosi,	
	fornitura in opera di isolamenti termici, acustici	
	antincendi, lavori di impermeabilizzazioni, scoibentazioni di	
	amianto, costruzioni e pavimentazioni stradali, lavori	
	idraulici, acquedotti, fognature, impianti di irrigazione,	
	lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti e	
	oleodotti.	
	La cooperativa può compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo. Per	
	il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	impegnata ad integrare in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto anche dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	ARTICOLO 3 BIS) La cooperativa deve essere retta dai principi	
	della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa	
	potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme	
	e nei modi che si riveleranno di volta in volta più	
	10	

	convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di	
	Enti pubblici e privati.	
	La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci istituendo una sezione di attività	
	disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di	
	prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 127 del 17	
	febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e	
	dell'articolo 10 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Detta sezione di attività verrà attivata con i limiti e le	
	modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione	
	dell'articolo 3 comma 3° lettera a) del D.L. 14 dicembre 1992	
	n. 481/92 e dell'articolo 11 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.	
	385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.	
	I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo	
	Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di	
	carattere fiscale ed anche non in proporzione delle	
	rispettive quote di partecipazione al capitale sociale	
	versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti	
	infruttiferi che non costituiscono raccolta di risparmio tra	
	il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in	
	materia bancaria e creditizia.	
	La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento	
	degli scopi sociali:	
	11	

	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali,	
	immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via	
	non prevalente e non nei confronti del pubblico;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non	
	nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia	
	natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi	
	analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio	
	oggetto sociale;	
	- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento	
	dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità,	
	fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a	
	favore di terzi.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in	
	particolare della normativa in tema di intermediazione e di	
	attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi	
	professionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve	
	essere rispettato il principio di parità di trattamento nei	
	confronti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti	
	mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni	
	TITOLO II - SOCI	
	CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI E	
	12	

	PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOTTOSCRIZIONE DI	
	QUOTE DI CAPITALE SOCIALE	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato e comunque non	
	può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che	
	disciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitano arti o	
	mestieri attinenti all'impresa esercitata dalla cooperativa e	
	che per la loro effettiva capacità di lavoro e	
	specializzazione professionale possano partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente	
	cooperare al suo esercizio e sviluppo e che non abbiano	
	interessi contrastanti con la cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori e/o volontari anche persone	
	svantaggiate così come definite dall'articolo 4 della Legge	
	381/91.	
	E' fatto divieto ai soci di essere iscritti a cooperative	
	concorrenti che perseguono identici scopi sociali. E' fatto	
	divieto, senza espresso consenso del Consiglio di	
	Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi.	
	E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente e comunque nei limiti stabili	
	dalla legge.	
	13	

	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro	
	opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della legge 8	
	novembre 1991, n. 381. Il numero dei soci volontari non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci	
	volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381 anche persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.	
	Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività	
	di assistenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	
	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati	
	economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita,	
	domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità,	
	eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle	
	Imprese o altri Registri;	
	14	

	b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo	
	statuto della società nonchè alle delibere già legalmente	
	adottate dagli organi sociali, nonche' ai regolamenti interni.	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale ai	
	sensi dell'articolo 2525 C.C.;	
	d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice	
	civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura	
	eventualmente determinata dall'Assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio;	
	e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonchè del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con	
	il presente statuto e con l'apposito regolamento.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza	
	delle cause di incompatibilità, delibera in merito alla	
	domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve	
	entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione, comunicandola	
	all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia	
	accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale	
	15	

	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	La delibera di ammissione dovrà essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia	
	effettuato i versamenti richiesti.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui	
	importo non potrà essere inferiore ne superiore ai limiti	
	consentiti dalle vigenti leggi;	
	- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del	
	codice civile con le modalità e per l'importo annualmente	
	determinati dall'assemblea;	
	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;	
	- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa,	
	16	

	come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme	
	restando le esigenze della cooperativa.	
	CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE	
	SOTTOSTANTI	
	ARTICOLO 6 - La qualità' di socio cooperatore si perde per	
	recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o	
	legatari del socio defunto non hanno i requisiti.	
	ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi piu' in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni	
	sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta	
	del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532	
	del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare	
	opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice	
	civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	17	

	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 8 - L'esclusione e' deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio cooperatore:	
	- che, ai sensi dell'art. 2043 del del codice civile, cagioni	
	alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	- che venga condannato per reati con sentenza penale passata	
	in giudicato;	
	- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle	
	della società;	
	- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura	
	fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;	
	- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	18	

	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 4 senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	A seguito del recesso e dell'esclusione del socio lavoratore	
	si risolve l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi	
	dei precedenti articoli.	
	ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a	
	condizione che posseggano i requisiti previsti per	
	l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti e' effettuato	
	con delibera dell'organo amministrativo. In caso di	
	accertamento negativo, spetta agli eredi il rimborso della	
	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo	
	10 (dieci).	
	In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia	
	divisibile e la società consenta la divisione.	
	ARTICOLO 10 - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli	
	eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso	
	19	

	delle quote di capitale sociale effettivamente versate	
	comprehensive del sovrapprezzo, se versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545	
	quinquies terzo comma del codice civile.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi	
	dell'art 2535 del codice civile, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	si è verificato, limitatamente al socio, e comunque in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere	
	corrisposto in piu' rate in osservanza dell'articolo 2535	
	del codice civile. Le quote per le quali non sarà chiesto il	
	rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della	
	qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, a riserva straordinaria.	
	ARTICOLO 11 - Il socio che cessa di far parte della	
	Cooperativa e' responsabile verso la società e verso i terzi	
	secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.	
	ARTICOLO 12 - Le quote sono sempre nominative.	
	Le quote sociali non possono essere cedute e non possono	
	essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se	
	20	

	la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Ai sensi dell'art. 2530 del codice civile, il socio che	
	intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il	
	provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE	
	CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO	
	ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed e' formato da un	
	numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere	
	inferiore ne superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525	
	del codice civile;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo quote	
	d) dalla riserva straordinaria	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	21	

	e/o previsto per legge	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del	
	codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra	
	i soci neppure in caso di scioglimento della società.	
	TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 14 - Sono organi della società:	
	l'Assemblea dei Soci;	
	L'organo amministrativo	
	il Collegio Sindacale;	
	CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono	
	adottate con metodo assembleare.	
	L'assemblea è costituita da tutti i soci.	
	CONVOCAZIONE. L'assemblea e' convocata dall'Amministratore	
	Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e	
	da spedirsi o consegnarsi a mano ai soci, nel domicilio	
	risultante dal libro dei soci, agli altri componenti	
	dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se	
	22	

	nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La	
	spedizione dell'avviso di convocazione puo' essere effettuata	
	anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci,	
	rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal	
	libro dei soci, agli altri componenti dell'organo	
	amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati,	
	almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il	
	giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.	
	L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della	
	sede sociale, purché nel territorio nazionale.	
	In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e'	
	validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa	
	partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando	
	tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano	
	presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità	
	dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci,	
	eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione	
	scritta di essere stati tempestivamente informati della	
	riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e	
	tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della	
	società.	
	23	

	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la	
	convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	codice civile.	
	DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in	
	assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel	
	Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto,	
	qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio	
	Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza	
	l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonche' sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	All'Assemblea e' inderogabilmente attribuito il potere di:	
	24	

	a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale	
	ed eventualmente il bilancio preventivo;	
	b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e	
	sulla copertura delle perdite;	
	c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei	
	sindaci e del revisore;	
	d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli	
	Amministratori per la loro attività e determinare il compenso	
	annuale dei sindaci e del revisore;	
	e) - deliberare sulla responsabilità' degli amministratori,	
	dei sindaci e del revisore;	
	f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente	
	accantonati per fini di mutualità';	
	g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonchè, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità';	
	i) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal	
	Consiglio	
	l) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello	
	statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento	
	anticipato della società';	
	m) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che	

	comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale	
	determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;	
	n) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri	
	dei liquidatori;	
	o) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della	
	società;	
	p) - deliberare su ogni altra materia espressamente	
	attribuita dalla Legge alla sua competenza.	
	COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima	
	convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà piu' uno dei soci	
	aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le	
	eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste	
	inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.	
	VERBALIZZAZIONE. 15. Le deliberazioni dell'assemblea devono	
	constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal notaio.	
	Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo	
	e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla	
	26	

	legge il verbale deve essere redatto dal notaio.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati	
	da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il	
	risultato delle votazioni e deve consentire, anche per	
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o	
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su	
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti	
	all'ordine del giorno.	
	CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 16 - La società e' amministrata da un	
	Amministratore Unico, o da un numero di amministratori da tre	
	a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero	
	dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento	
	della nomina o anche a tempo indeterminato.	
	In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto	
	forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei	
	soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente	
	con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..	
	Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in	
	ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al	
	risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli	
	27	

	Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma	
	la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 C.C.	
	Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti	
	in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di	
	adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori,	
	i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo e' investito dei piu'	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	società' ed ha facoltà' di compiere tutti gli atti che	
	ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale	
	che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo può, con procura, nominare	
	procuratori della società' per determinati atti o categorie	
	di atti.	
	ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di	
	Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se	
	del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già'	
	provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del	
	Consiglio stesso.	
	Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale,	
	28	

	purche' in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi	
	necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la	
	metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se	
	nominati.	
	L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata	
	a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di	
	urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due	
	giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun	
	membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore,	
	se nominati.	
	La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di	
	regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e,	
	in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal	
	Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal	
	Consigliere piu' anziano d'età'.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione si tengano per videoconferenza o	
	teleaudioconferenza a condizione che:	
	1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità' e	
	la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i	
	29	

	risultati della votazione;	
	2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno;	
	3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società', nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire.	
	Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà	
	tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e'	
	necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori	
	in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti	
	dei presenti.	
	Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare proprie	
	attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più	
	dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando	
	i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non	
	possono essere delegati dagli amministratori, oltre le	
	materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del	
	codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso,	
	esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 19 All'Amministratore Unico, al Presidente del	
	30	

	Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice	
	Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima	
	disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori	
	disgiuntamente o congiuntamente, e' attribuita la	
	rappresentanza legale della società' con firma libera.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di	
	rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei	
	confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente	
	e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità'.	
	ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle	
	spese sostenute per ragione del loro ufficio.	
	Per le suddette cariche i soci potranno determinare un	
	emolumento annuo nonche' una indennità per la cessazione del	
	rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula	
	di idonea polizza assicurativa.	
	CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 21 - La nomina del Collegio Sindacale e' facoltativa	
	finche' non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 del codice civile.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due sindaci supplenti. L'assemblea nomina il Presidente del	
	Collegio stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	31	

	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione	
	di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale,	
	sentito l'interessato.	
	Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli	
	articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e può esercitare	
	il controllo contabile salvo che l'assemblea dei soci affidi	
	il controllo contabile ad un Revisore Contabile iscritto nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	ARTICOLO 22 - Per quanto non espressamente previsto nel	
	presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le	
	disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della	
	società a responsabilità limitata.	
	CAPO V - REVISORE	
	ARTICOLO 23 - In alternativa al Collegio Sindacale, nei casi	
	in cui non sia obbligatorio nominare tale organo, può essere	
	nominato con le stesse modalità di nomina e con gli stessi	
	poteri un Revisore iscritto presso il Registro dei Revisori	
	Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	32	

	relativo al terzo esercizio della carica ed e' rieleggibile;	
	decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter C.C.;	
	si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409	
	sexies C.C.	
	TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI	
	ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI	
	CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio	
	con il conto economico e la nota integrativa redigendo la	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere	
	specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai	
	sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato,	
	i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi	
	dell'art. 2545 sexies del codice civile.	
	ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che	
	escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che	
	approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni	
	nei nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal	
	successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e	
	33	

	sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla	
	legge (30%);	
	b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per	
	cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare	
	in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto	
	per legge;	
	g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o	
	mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la	
	realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.	
	CAPO II - RISTORNI	
	ARTICOLO 26 - La cooperativa deve riportare separatamente nel	
	bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare	
	34	

	l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto	
	dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa	
	vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici	
	intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità	
	previste dal Regolamento Interno della società, che	
	stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via	
	generale, devono considerare le ore di lavoro, la	
	qualificazione, specializzazione, anzianità ed esperienza	
	lavorativa.	
	I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione	
	alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono	
	superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività svolta con i soci.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione	
	dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento	
	previste dalla legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione	
	che trattasi di società' in liquidazione.	
	La società può in ogni momento revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eventuale eliminazione della causa di	
	scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria	
	35	

	dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice	
	civile.	
	TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci	
	cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria	
	la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello	
	sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio	
	1992, numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità	
	prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservate.	
	TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 29 - Il funzionamento della Cooperativa e'	
	disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura	
	dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei	
	36	

	soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.	
	TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere	
	tra i soci nonche' tra società' e soci in relazione al	
	rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del	
	presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori,	
	liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, purché	
	compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico	
	nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.	
	Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero.	
	L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il	
	suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal	
	D.LGS. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono	
	essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria	
	dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti	
	spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono,	
	entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di	
	recesso a sensi del precedente art. 7.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	
	ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente	
	statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.	
	37	